

* * *

Sezione II centrale d'appello

33 – Sezione II centrale d'appello; sentenza 31 gennaio 2024; Pres. Loreto, Est. Ruggiero; P.M. D'Angelo; K.G.S. c. Proc. reg. Bolzano e altro. *Conferma Corte conti, Sez. giur. Trentino-Alto Adige, 20 settembre 2022, n. 12.*

Processo contabile – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Casi – Diversa interpretazione o valutazione dei fatti del giudizio – Esclusione.

C.p.c., art. 112; c.g.c., art. 7, c. 2; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, art. 53, cc. 7 e 7-bis.

Processo contabile – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Diversa valutazione dell'intensità dell'elemento soggettivo contestato – Esclusione.

C.p.c., art. 112; c.g.c., art. 7, c. 2; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, cc. 7 e 7-bis.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice, violando il principio dispositivo delle parti, pronunci su fatti o attribuisca un bene della vita non richiesto; ne consegue che non costituisce tale violazione una diversa interpretazione o valutazione dei medesimi fatti adottati dalle parti, senza alterare il thema decidendum (nella specie, la sezione territoriale, ferma la contestazione a titolo di dolo di svolgimento di attività non autorizzata, aveva ritenuto di verificare il superamento dei limiti reddituali di legge per lo svolgimento di attività extraistituzionale).

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste nell'ipotesi in cui il giudice, sulla base dello stesso compendio probatorio fornito dalle parti, valuti diversamente l'intensità dell'elemento soggettivo.

34 – Sezione II centrale d'appello; sentenza 31 gennaio 2024; Pres. Loreto, Est. Ruggiero; P.M. Astegiano; Proc. reg. Lazio c. W.G. s.r.l. *Riforma Corte conti, Sez. giur. Lazio, 6 febbraio 2023, n. 80.*

Responsabilità amministrativa e contabile – Struttura ricettiva – Responsabile – Rapporto di servizio – Sussistenza – Agente contabile e Responsabile di imposta – Differenze – Criteri.

C.g.c., art. 1; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 178; d.l. 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180, c. 3; d.l. 21 ottobre 2021, n. 46, convertito con modificazioni dalla l. n. 215, misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, art. 5-*quinquies*.

Sussiste il rapporto di servizio tra la struttura ricettiva e l'ente pubblico che ha istituito l'imposta di soggiorno, riscontrandosi nella fattispecie i presupposti del maneggio di denaro e, quindi, dei requisiti dell'agente contabile; le qualifiche di responsabile di imposta e di agente contabile, in materia di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, assolvono a funzioni diverse, posto che la prima impone al soggetto di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo del rapporto tributario, mentre la seconda impone di riversare le somme di spettanza pubblica riscosse e di porre in essere gli altri adempimenti previsti, in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità.

38 – Sezione II centrale d'appello; sentenza 1 febbraio 2024; Pres. Loreto, Est. Razzano; M.L. c. Inps. Conferma Corte conti, Sez. II centr. app., 24 marzo 2023, n. 70.

Processo pensionistico – Omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza – Presenza dell'appellato in udienza – Nullità – Esclusione.

C.g.c., art. 44, c. 3, 181, 182, 190; c.p.c., art. 101.

Processo contabile – Impugnazioni – Revocazione – Dolo processuale – Requisiti.

C.g.c., art. 202, c. 1, lett. a; c.p.c., art. 88.

In tema di omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza., che è funzionale alla comparizione in giudizio della controparte al fine di consentirne la difesa effettiva in udienza, la presenza dell'appellato in udienza integra il raggiungimento dello scopo dell'atto, impedendone la declaratoria di nullità, salva la rimessione in termini ove sia leso il diritto di difesa.

La fattispecie di dolo processuale revocatorio richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta, consistente in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità; ne consegue che non sono sufficienti ad integrare tale ipotesi la mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità., né tantomeno il mendacio, le false allegazioni o le reticenze delle parti, se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa.

46 – Sezione II centrale d'appello; sentenza 20 febbraio 2024; Pres. Loreto, Est. Rizzi; P.M. Vetro; C.C.F. c. Proc. reg. Umbria e altro.

Conferma Corte conti, Sez. giur. Umbria, 29 novembre 2022, n. 103.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità per colpa medica – Applicabilità retroattiva delle disposizioni della legge “Gelli-Bianco” – Esclusione – Ragioni.

Disp. prel. c.c., art. 11; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 8 marzo 2017, n. 24, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, art. 9, c. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità per colpa medica – Nesso causale – Natura – Onere della prova.

C.c., artt. 1176, c. 1, 1218; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 9, c. 2.

In materia di responsabilità per colpa medica, le disposizioni di cui alla legge “Gelli-Bianco” sono applicabili esclusivamente alle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore; depongono, in proposito, sia il principio generale per il quale la legge non dispone se non per l'avvenire, sia le ragioni a tutela dei danneggiati, attesa la maggiore restrittività dei termini di esercizio dell'azione e dell'ambito oggettivo della responsabilità dei sanitari della normativa più recente (nella specie, era stata eccepita la decadenza dell'azione della procura erariale, atteso il mancato esercizio dell'azione civile di rivalsa da parte dell'Azienda sanitaria entro un anno dal pagamento al danneggiato).

In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste un duplice ciclo causale, per il quale il paziente danneggiato deve dare la prova della relazione materiale tra l'intervento del sanitario e il danno-evento ossia l'insorgenza o l'aggravamento della nuova patologia; invece, incombe sul sanitario la prova del nesso eziologico fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, c. 1, c.c., e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218); ne discende che, se resta ignota – anche mediante l'utilizzo di presunzioni – la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale; se invece resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (nella specie, l'appellante aveva sostenuto che le lesioni gravissime riportate dalla paziente derivavano dalla fragilità ossea e dalle condizioni fisiche della stessa all'atto dell'intervento chirurgico, condizioni non provate in giudizio).
